



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)**

TESTO COORDINATO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23.04.2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 30.12.2019**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs n. 360 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita nel Comune di Pomezia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 25 febbraio 2000;
2. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetti passivi

L'addizionale comunale all'IRPEF viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pomezia alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e dall'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2020, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura:

- a) per i soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00: esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- b) per i soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF superiore a € 10.000,00: 0,80%.

2. L'esenzione di cui al comma 1 lettera a) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi a fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

3. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.

4. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 5 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 6 - Pubblicazione

La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.